



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

**SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RPD/DPO) DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO E DELL'ATTIVITA' DI
SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY.**

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

1. CONTESTO AZIENDALE	3
2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
3. OBIETTIVI	3
4. OGGETTO DEL SERVIZIO	3
5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	4
6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
7. NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.).....	8
8. VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
9. UTILIZZO SOFTWARE E INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI	8
10. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI DI CONTATTO DEL DPO	9
11. DURATA CONTRATTUALE.....	9
12. ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	9
13. NORMATIVA SUL LAVORO	10
14. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
15. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	12
16. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
17. REVISIONE DEI PREZZI	13
18. INADEMPIENZE E PENALITA'	14
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
20. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE	15
21. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO	16
22. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	16
23. SUBAPPALTO	16
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
25. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA	17
26. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	17
27. CONTROVERSIE.....	19
28. NORME E CONDIZIONI FINALI.....	19

1. CONTESTO AZIENDALE

L'Istituto Oncologico Veneto -IRCCS, secondo standard di eccellenza, persegue finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, effettuando prestazioni di diagnosi e cura di alta complessità e specialità, sia attraverso percorsi ambulatoriali che di ricovero. La ricerca scientifica integrata all'assistenza è la caratteristica precipua dell'Istituto, la quale lo differenzia in maniera sostanziale dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale prive della qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, rispetto alle quali evidenzia modalità operative, complessità organizzative e fabbisogni di risorse umane e materiali affatto specifici.

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati, in seguito per brevità indicato con l'acronimo GDPR.

L'art. 37 del GDPR introduce l'obbligo, a carico in particolare di ogni autorità pubblica, di ogni organismo pubblico e comunque di ogni titolare che tratti su larga scala categorie particolari di dati personali, tra cui i dati relativi alla salute, di designare un Responsabile della protezione dei dati o "data protection officer", in seguito per brevità indicato con l'acronimo DPO.

Lo IOV ha avviato dal 2018, il percorso di adeguamento alla normativa ed ha individuato un DPO, per intraprendere e dare attuazione ai contenuti del GDPR, garantendone il relativo monitoraggio. L'affidatario del servizio oggetto della presente procedura dovrà garantire la continuità del servizio senza interruzione alcuna mantenendo uno standard qualitativo ottimale nel pieno rispetto del sopracitato Regolamento (UE) 2016/679.

3. OBIETTIVI

La presente procedura è finalizzata alla sottoscrizione del contratto tra lo IOV IRCCS e l'operatore economico soggetto esterno (di seguito Aggiudicatario), persona giuridica, che dovrà assumere l'incarico di DPO, nonché prestare le attività di supporto e formazione in materia di Data Protection in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

Stante la peculiarità dell'Istituto, la funzione di DPO dovrà essere svolta anche attraverso le competenze di uno Staff tecnico multidisciplinare specializzato, composto da figure interne alla società aggiudicataria, in cui dovranno confluire professionalità con competenze in materia giuridiche e informatiche.

L'aggiudicatario si obbliga a svolgere la propria attività nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal presente disciplinare utilizzando i mezzi propri.

4. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è l'incarico di Data Protection Officer/Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO) e dei servizi di consulenza finalizzati a garantire l'adeguamento continuo

dell'Istituto al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) 2016/679, come di seguito sintetizzati:

- 1) Svolgimento dell'incarico di D.P.O;
- 2) Servizi di consulenza e di supporto normativo, giuridico, amministrativo ed organizzativo al fine di permettere all'Istituto di dare piena attuazione ai contenuti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali per tutta la durata del contratto;
- 3) Servizio di supporto metodologico e formativo al fine di rispondere agli obiettivi prefissati dalla normativa ossia la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato in relazione ai rischi che il trattamento dati comporta;
- 4) Elaborazione di un progetto formativo e di attività formativa per i dipendenti dell'Istituto.

I servizi sopra indicati, che verranno dettagliati nel prosieguo di questo documento, dovranno essere erogati presso le sedi dell'Istituto:

- sede legale dell'Istituto è stabilita in Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova
- sede operativa di Padova, Palazzina Radioterapia, via Nicolò Giustiniani n. 2;
- sede operativa di Padova, Torre della Ricerca, Corso Stati Uniti n. 4;
- sede operativa di Castelfranco Veneto (TV), Ospedale San Giacomo Apostolo, Via dei Carpani 16/Z;
- sede operativa di Monselice (PD), Ospedali Riuniti Padova Sud, Via Albere n. 30;
- sede operativa di Venezia, Ospedale SS Giovanni e Paolo, Castello 6777

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali richieste sono di seguito dettagliate:

5.1. Svolgimento della funzione di D.P.O.

Al DPO, quale responsabile della protezione dei dati, competono nello specifico i compiti previsti dall'art. 39 del GDPR ed in particolare:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento (IOV-IRCCS) nonché ai Responsabili, ai dipendenti, alle persone autorizzate per designazione e ai delegati che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati. Fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- **a.1** promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Istituto, secondo standard di eccellenza, con formazione e momenti di incontro, in aula o "sul campo", con i responsabili interni del trattamento e/o con gruppi di dipendenti incaricati del trattamento, da proporre in sede di offerta tecnica;
 - **a.2** fornire indicazioni operative per il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento (IOV-IRCCS) in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- **b.1** raccolta di informazioni per individuare i trattamenti di dati personali svolti dall'Istituto di futura attivazione, anche attraverso l'esame di documenti aziendali, l'accesso diretto agli uffici ed il confronto con il responsabile aziendale della sicurezza dei dati;
- **b.2** analisi dell'attuale modello organizzativo aziendale ("sistema privacy") e valutazione della sua conformità con il GDPR e con le altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- **b.3** attività di informazione, consulenza ed indirizzo nei confronti del Titolare. La suddetta attività si esplica anche mediante la formulazione di eventuali proposte di adeguamento del modello organizzativo o mediante la redazione di un nuovo modello;
- **b.4** analisi e verifica della conformità dei trattamenti effettuati relativamente:
 - alla designazione dei responsabili del trattamento, delle persone autorizzate ("incaricati") al trattamento e degli amministratori di sistema; rispetto
 - ✓ alle modalità di implementazione dei diritti degli interessati (con particolare attenzione alle modalità in uso per l'informativa ed il consenso);
 - ✓ all'adeguatezza delle policy di sicurezza adottate e concretamente attuate;
 - ✓ alle modalità di pubblicazione di dati e documenti contenenti dati personali effettuata dall'Istituto per le varie finalità previste dalla legge;
 - ✓ alle procedure di gestione delle violazioni dei dati.

Per lo svolgimento della verifica di conformità dei trattamenti è richiesto al DPO di dedicare almeno 30 ore annue di attività di Internal Auditing presso le strutture aziendali. Il suddetto numero minimo di ore annuali può essere oggetto di offerta migliorativa (in aumento) da proporre in sede di offerta tecnica.

c) fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA – Data Protection Impact Assessment) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR. In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- **c.1** supportare il titolare del trattamento nella individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare la DPIA;
- **c.2** fornire indicazioni metodologiche per lo svolgimento delle DPIA ritenute necessarie e collaborare con il titolare alla stesura delle DPIA;
- **c.3** valutare le salvaguardie da applicare, comprese le misure tecniche ed organizzative, per attenuare i rischi per i diritti delle persone interessate;
- **c.4** valutare la correttezza delle DPIA effettuate dal titolare e se le conclusioni raggiunte siano conformi con i requisiti in materia di protezione dei dati;
- **c.5** riesaminare periodicamente le DPIA effettuate e la eventuale necessità di effettuarne di ulteriori;

d) collaborare e coordinarsi con i DPO eventualmente designati dai responsabili del trattamento che trattano dati per conto dello IOV;

e) cooperare e fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, ove necessario, consultazioni relativamente ad altre problematiche nell'ambito della protezione dei dati personali;

f) fungere da punto di contatto per gli interessati;

g) il DPO dovrà inoltre, ove richiesto dallo IOV-IRCCS partecipare ad incontri con Azienda Zero e collaborare con gli uffici dell'Istituto nell'attuazione dei piani e progetti regionali di adeguamento al GDPR.

5.2. Supporto normativo, giuridico, amministrativo ed organizzativi al fine di permettere allo IOV di dare piena attuazione ai contenuti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali per tutta la durata del contratto.

Al DPO compete inoltre sorvegliare l'osservanza della normativa vigente in materia nonché delle politiche del Titolare del trattamento relative alla protezione dei dati personali e sensibili, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo:

a) nell'ambito della predetta funzione, il DPO dovrà svolgere appositi Audit, sulla base del proprio piano annuale, garantendo la presenza in Istituto.

b) garantire almeno 1 mezza giornata al mese in presenza presso le sedi dell'Istituto, di almeno 4 ore.

5.3 Servizio di supporto metodologico e formativo al fine di rispondere agli obiettivi prefissati dalla normativa ossia la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato in relazione ai rischi che il trattamento dati comporta.

Al DPO, competono nello specifico i seguenti compiti in ambito di sicurezza:

a) valutare i rischi e definire le politiche di sicurezza: attività di valutazione, individuazione dei rischi ed attuazione di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e poter dimostrare che i trattamenti siano effettuati conformemente al GDPR;

b) supportare l'Amministrazione nella tenuta del Registro delle attività di trattamento, nel rispetto di quanto prevede l'articolo 30 del GDPR;

c) supportare l'Amministrazione nella stesura, aggiornamento e implementazione della documentazione relativa al sistema aziendale privacy;

d) supportare l'Amministrazione nella definizione delle linee guida, delle misure minime di sicurezza, dei documenti e/o delle convenzioni con terze parti per la regolamentazione all'utilizzo dei dati, individuazione di eventuali situazioni di contitolarità, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi di tipo trasversale, nonché aggiornamento o revisione delle clausole contrattuali standard da inserire nei testi dei contratti, degli atti e dei disciplinari di gara;

e) individuare le azioni correttive tecniche ed organizzative, atte a ridurre i gap e le relative priorità, con particolare riferimento alla sicurezza informatica ed alle misure organizzative e tecniche adeguate da implementare;

f) effettuare attività di supporto nell'individuazione degli Amministratori di Sistema interni ed esterni, ai sensi del Provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti, prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema);

- g) effettuare l'analisi del sito web e la predisposizione di una Privacy Policy del sito web aziendale conforme alla normativa e revisione della Cookie Policy;
- h) supportare l'Istituto nella gestione documentale per tutta la documentazione prodotta sulla protezione dei dati, ai fini di esibizione a terzi, in linea con il principio di accountability;
- i) garantire la propria partecipazione nei casi in cui il Titolare coinvolga il DPO in questioni attinenti la protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione di dette attività e comunque garantire la propria pronta reperibilità con le modalità specificate nel piano di lavoro.
- j) riferire direttamente alla Direzione Strategica dell'Istituto riguardo alle indicazioni e/o raccomandazioni fornite nel quadro delle sue funzioni e fornire il report relativo al livello di conformità al GDPR;
- k) redigere una relazione semestrale delle attività svolte da sottoporre alla Direzione Strategica.

5.4 Elaborazione di un progetto formativo e di attività formativa per i dipendenti dello IOV

All'aggiudicatario competerà la programmazione dell'attività di formazione e di aggiornamento annuale degli operatori, in accordo con l'Istituto, sulle problematiche e la legislazione concernente la materia del trattamento dei dati. Il DPO dovrà presentare in fase di offerta un programma con pianificazione giornate formative non inferiori a 3 annue, della durata di almeno 4 ore a sessione formativa.

6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il DPO designato dovrà presentare al DEC un piano di lavoro entro 5 giorni dalla stipula del contratto che individui puntualmente le attività da realizzare secondo una scala di priorità definita in funzione del grado di rischio e della relativa tempistica attuativa riferita alle scadenze normative da rispettare.

L'Istituto, nella sua veste di titolare del trattamento, assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, in modo da potergli consentire di fornire una consulenza idonea. Ciò in particolare nel caso si verifichi una violazione dei dati (data breach).

Le analisi compiute dal DPO e le azioni correttive o migliorative proposte affinché l'Istituto si adegui al regolamento ed altre normative applicabili devono risultare da documenti scritti.

Il DPO riferisce direttamente al Direttore Generale dell'Istituto per tutte le questioni o le decisioni strategiche o ritenute comunque di rilevante importanza. Per la definizione degli aspetti più operativi si rapporterà con il direttore dell'esecuzione del contratto designato dall'Istituto e, quando necessario, con il "responsabile della sicurezza delle informazioni" aziendale.

Al termine del servizio il DPO dovrà redigere una relazione finale sulle attività svolte e sulla attuale situazione in cui si trova l'Istituto rispetto alla attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il DPO deve garantire di poter essere contattato in modo semplice e diretto, oltre che dal titolare e dai suoi dipendenti, dall'autorità di controllo e dagli interessati. A tal fine dovrà mettere a disposizione mezzi idonei e sicuri di comunicazione che consentano un contatto tempestivo, e in

ogni caso dovrà mettere a disposizione almeno una linea telefonica. Lo IOV mette a disposizione del DPO una casella di posta elettronica dedicate che è pubblicata sul sito istituzionale.

L'Istituto provvederà ad inserire nelle informative, a pubblicare sul proprio sito istituzionale e a comunicare all'Autorità di controllo i dati di contatto ed il nominativo del DPO.

Il DPO non deve trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente configurare un conflitto di interessi con l'Istituto

Si specifica che il Soggetto Aggiudicatario deve garantire nel Team specializzato di supporto le competenze giuridiche e informatiche (es. in ambito di sicurezza informatica e cybersecurity e sistemi di intelligenza artificiale) oltre che organizzative.

Si specifica, altresì, che ogni singolo componente del team specializzato non deve trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente configurare un conflitto di interesse con l'Istituto. Per garantire le prestazioni previste dal presente articolo e dalle disposizioni in materia, il DPO, pur potendosi avvalere di un team (staff tecnico), funge da contatto principale; per tale ragione è necessaria una chiara ripartizione dei compiti del team.

Il DPO dovrà svolgere il proprio ruolo dedicando all'Istituto un tempo adeguato rispetto ai compiti assegnati ed utilizzando le risorse umane e strumentali proprie. Al DPO è consentito l'accesso a tutte le strutture aziendali al fine di acquisire notizie, informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti anche mediante interviste al personale.

Sono inoltre richieste le seguenti attività:

- supporto per la corretta gestione e eventuale implementazione di un sistema di videosorveglianza presso le sedi aziendali ai sensi delle disposizioni vigenti;

Per le predette attività deve essere garantita l'assistenza on site, pertanto ciascun concorrente dovrà presentare il proprio piano di lavoro nel quale saranno elencate le attività da svolgere e le relative tempistiche (cronoprogramma).

7. NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), che verrà comunicato al fornitore prima dell'avvio del servizio.

8. VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 36/2023, a verifica di conformità tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Durante la vigenza contrattuale la Stazione appaltante, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

9. UTILIZZO SOFTWARE E INFRASTRUTTURE INFORMATICHE AZIENDALI

L'utilizzo di software e infrastrutture informatiche aziendali avviene attraverso l'assegnazione di un nome utente (*user*) e un codice d'accesso (*password*) strettamente personali, che saranno utilizzati come unici strumenti di autenticazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali.

L'accesso ai sistemi informatici dovrà sempre ed esclusivamente avvenire attraverso l'utilizzo dei propri dati identificativi personali.

L'utente è tenuto a preservare la segretezza di tali dati al fine di impedire accessi non autorizzati da parte di terzi.

L'Istituto si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare eventuali utilizzi non conformi alle regole aziendali o incongrui, che potranno formare oggetto di contestazioni nei confronti dell'aggiudicatario.

10. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI DI CONTATTO DEL DPO

Ai sensi dell'art.37, comma 7, l'Istituto:

- **pubblicherà** i dati di contatto del DPO (recapito postale, numero telefonico dedicato e indirizzo dedicato di posta elettronica), nella **documentazione aziendale, on line e cartacea**;

- **comunicerà** il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, numero telefonico dedicato e indirizzo dedicato di posta elettronica) alle pertinenti **Autorità di controllo**.

Tali adempimenti sono finalizzati a garantire che tanto gli interessati quanto le Autorità di controllo possano contattare il DPO in modo facile e diretto, senza doversi rivolgere ad altro ufficio di questa Amministrazione.

11. DURATA CONTRATTUALE

La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

Il contratto potrà essere rinnovato per una durata massima di 24 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti da contratto, secondo facoltà di IOV, o alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio della facoltà di proroga è comunicato all'appaltatore tramite posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.

12. ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà, altresì, svolgere tutte le attività necessarie funzionali al corretto adempimento di quanto sopra richiesto.

L'aggiudicatario dovrà operare con le modalità previste dal Regolamento di coordinamento e di accesso alle funzioni dell'Ufficio privacy aziendale, in assenza di conflitto di interessi, in modo autonomo e indipendente, interfacciandosi con il personale di questa Amministrazione e, nell'eseguire i propri compiti, dovrà considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il DPO è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti. Tale obbligo permane anche successivamente al termine o alla perdita di efficacia del presente contratto d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà garantire la reperibilità telefonica o tramite e-mail nei giorni lavorativi, durante il normale orario di lavoro osservato dal personale amministrativo dell'Istituto; a questo proposito sarà cura dell'aggiudicatario comunicare i propri recapiti telefonici, fisso e mobile, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo PEC

Il Fornitore è tenuto a:

.- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. articolo 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio concordati.

13. NORMATIVA SUL LAVORO

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

14. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La garanzia definitiva dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve essere altresì verificabile telematicamente presso L'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193. La garanzia è prestata per l'adempimento di

tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della stazione appaltante per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione è vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione sarà trattenuta dalla stazione appaltante.

15. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'Aggiudicatario dovrà redigere un report comprovante il tipo di servizio svolto indicando anche la data e durata delle attività di supporto erogate, con periodicità trimestrale; il report dovrà essere poi sottoposto alla valutazione di conformità del DEC.

il Fornitore dovrà produrre un report delle giornate di front office che dovrà essere ugualmente verificato e validato dal DEC.

L'Istituto Oncologico Veneto provvederà ad emettere ordinativo di fornitura trimestrale, solo a seguito di valutazione, da parte del DEC delle prestazioni svolte, e successivamente il fornitore emetterà la corrispondente fattura per il corrispettivo mensile.

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a 60 giorni dall'emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione a firma del Rup/Dec.

Contestualmente all'emissione dei certificati di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stesso, il Rup emetterà i certificati di pagamento.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 25 D.L. 6/2014 e delle successive disposizioni attuative.

L'affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG ed il CUP relativi al presente contratto; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Istituto può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

16. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Istituto.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, l'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine, l'Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

17. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi relativi alle prestazioni oggetto del contratto saranno oggetto di revisione alle condizioni e secondo quanto previsto all'articolo 60, comma 2 del Codice lettera b), in base all'indice (come da Allegato II.2-bis del Codice, Tabella D1 un solo indice, PPS = prezzo alla produzione servizi);, definito indice di riferimento, pubblicato sulla pagina web "Indici Istat per contratti pubblici" riferito al mese di aggiudicazione del presente servizio, con frequenza annuale, definito periodo di rilevazione. Per il riferimento temporale dell'indice si applica l'articolo 12, comma 1 dell'Allegato II.2-bis al Codice. In particolare, si considera la variazione percentuale tra il valore dell'indice (si considera un solo indice) relativo al mese di aggiudicazione e quello disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione su indicato. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice sopra indicato sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione dell'Indice stesso, applicando ai prezzi delle prestazioni da eseguire oggetto del contratto una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice stesso rispetto alla soglia del 5%. Il valore percentuale dell'Indice verrà arrotondato alla seconda cifra decimale in eccesso. I prezzi revisionati saranno applicati dall'Istituto che procederà ad aggiornare il valore del canone. In nessun caso la revisione prezzi potrà avere effetti sulle prestazioni già eseguite. Qualora i prezzi

revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Istituto procederà ad una rinegoziazione del Contratto (es. ridurre delle quantità in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto) oppure avrà diritto di recedere dal Contratto.

Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale" e 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

18. INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del GDPR, Il Titolare del trattamento si assicura che il DPO non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei propri compiti.

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, sarà soggetto all'applicazione di penalità previste in caso di non conformità o ritardi ex art.126 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..

L'Istituto potrà applicare una penale pari a € 150,00/die per inadempimento delle prestazioni previste agli artt. 5 e 6 del presente Capitolato.

Le penali potranno essere altresì applicate nei seguenti casi:

- per ogni giorno di assenza in caso di effettuazione di attività ispettive da parte dell'Autorità di controllo;
- in caso di riscontro non tempestivo o non adeguato alle richieste di questa Amministrazione;
- in caso di inadempimento degli obblighi di reperibilità previsti dal presente Capitolato;
- in caso di mancata redazione della rendicontazione periodica delle attività svolte.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Fatta salva l'applicazione dell'esecuzione in danno e fatta salva la facoltà da parte dell'Istituto di procedere alla risoluzione contrattuale qualora siano state applicate penali di importo superiore al 10% nell'arco dell'intero periodo del servizio per inadempienza agli obblighi contrattuali.

L'Aggiudicatario è responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose dell'Istituto che a terzi nel corso dell'attività oggetto dell'appalto.

In caso di inadempimento per inosservanza/violazione delle disposizioni del presente capitolato, in relazione all'applicazione delle penali, il DEC trasmetterà nota formale al RUP per avvio del procedimento nella quale saranno indicate le motivazioni e la quantificazione delle penali. Il RUP a sua volta inoltrerà richiesta formale al contraente tramite PEC per ricezione di eventuali deduzioni. Il contraente dovrà dare riscontro entro max 7 giorni dalla data di inoltro tramite PEC. Il RUP, sentito il parere del DEC, comunicherà al contraente rigetto o accoglimento totale o parziale delle deduzioni. In caso di non accoglimento delle deduzioni verrà formalizzata in via definitiva l'applicazione della penale e l'istruttoria si riterrà conclusa.

Oltre alle penalità di cui sopra resta impregiudicato il diritto, da parte dell'Istituto, tramite il RUP, sentito il DEC, di decurtare dal compenso pattuito l'importo corrispondente alle prestazioni non eseguite, ovvero eseguite in modo imperfetto.

L'addebito di penali non esclude il risarcimento di eventuali danni conseguenti causati dai disservizi per qualsiasi inadempimento totale o parziale delle prestazioni.

L'applicazione di tre penalità autorizza l'Istituto a risolvere il contratto, con diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Istituto, in caso di prolungarsi dell'inadempimento, ha insindacabile facoltà di ricorrere ad altri operatori economici per l'effettuazione del servizio; in tal caso i maggiori oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.

Anche nel caso di risoluzione del contratto, la ditta dovrà garantire la continuità dei servizi di cui al presente appalto fino all'assegnazione dei servizi ad altra Ditta.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Regolamento, dagli atti di gara e del contratto.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo.

L'Istituto, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di affidamento del servizio;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

20. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

In particolare, l'Istituto si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui, a seguito di espletamento di procedura di gara centralizzata a livello regionale/nazionale avente ad oggetto il servizio in argomento, risultasse una convenzione recante condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate nell'ambito della presente procedura, o nel caso in cui il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a detta convenzione.

21. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 123, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e all'art 6 dell'Allegato II.14.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

22. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

23. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In considerazione della natura strettamente intellettuale e progettuale delle prestazioni oggetto del presente servizio, non è ammesso il subappalto delle attività previste dagli artt. 5.1; 5.2; 3 5.3 del capitolato.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la

conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

25. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice dal codice di comportamento di questa stazione appaltante descritti nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO Piano Integrato Attività e Organizzazione 2025-2027 reperibile al link https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2025/01/PIAO-2025-2027_merged_segnaure.pdf.

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- osservare le disposizioni relative all'accesso ai locali dell'Istituto, indicate nel Protocollo IOV che sarà trasmesso alla ditta alla stipula del contratto;
- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irrepreensibile;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire.

Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

26. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità di cui alla deliberazione della giunta della Regione del Veneto n. 721 del 08 luglio 2025 consultabile al link <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=560293> ai fini

della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; La mancata accettazione del Patto di integrità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento. In particolare:

Clausola 3 A: “1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

Clausola 8 A: “1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.”

Clausola 8 C “1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

Clausola 9 B: “1. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

Clausola 10 A: “1. L’operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.”

Clausola 10 B: “1. L’operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l’esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.”

27. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

28. NORME E CONDIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l’Istituto e l’Aggiudicatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.